

tivo di spesa a suo tempo approvato. Autorizza, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Organico, la Direzione generale a dare esecuzione a quanto sopra e rinvieta al Consiglio per opportuna conoscenza e ratifica.

Il Presidente aggiunge che, in conformità a quanto si fece in occasione di altre analoghe circostanze, occorrerà consentire alla Direzione generale l'adozione di particolari agevolazioni transitorie nei confronti degli assicurati danneggiati dall'alluvione, agevolazioni che potranno concretarsi, a simiglianza di quelle stabilite in favore degli alluvionati del Polesine con delibera del 22 novembre 1951, nei punti seguenti:

- sospensione dal pagamento dei premi per un periodo massimo di 18 mesi con copertura completa del rischio ed abbuono degli interessi di mora;

oppure:

- esonero dal pagamento di una intera annualità di premio, conservando al contratto piena vitalità, con conseguente spostamento di scadenza;